

Edizione di lunedì 26 settembre 2016

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Transfer pricing documentation e penalty protection: scadenza al 30.09](#)

di Gianluca Nieddu, Roberto Bianchi

AGEVOLAZIONI

[La circolare 37/E spinge la cessione agevolata di beni sociali](#)

di Fabio Garrini

BILANCIO

[Trattamento contabile del corrispettivo per subentro nel leasing](#)

di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

[Il processo tributario telematico \(Parte seconda\)](#)

di Luigi Ferrajoli

ACCERTAMENTO

[Un mostro chiamato antieconomicità](#)

di Massimiliano Tasini

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing documentation e penalty protection: scadenza al 30.09

di **Gianluca Nieddu, Roberto Bianchi**

Per le società residenti e le stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri con esercizio coincidente con l'anno solare, il prossimo 30 settembre rappresenta non soltanto la data entro la quale procedere all'**invio telematico** della **dichiarazione** dei redditi relativa al 2015, bensì anche – attraverso il modello Unico 2016, rigo RS 106 – il primo momento in cui procedere alla comunicazione alla Amministrazione finanziaria del possesso della **transfer pricing documentation** in formato idoneo ad ottenere la c.d. **penalty protection**, salvo la possibilità di ricorrere in tempi successivi ad una dichiarazione integrativa, prima, tuttavia, dell'inizio di qualsivoglia attività di ispezione o verifica sull'anno in questione.

Per documentazione idonea si intende la documentazione che, se consegnata nel corso di attività di controllo o di altra attività istruttoria, consente al contribuente di accedere al **regime premiale** di cui all'**articolo 1, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997**, ovvero di non vedersi applicate le **sanzioni** amministrative che – in caso di contestazione – vanno oggi dal **90** al **180%** dell'imposta non versata.

Gli aspetti formali, di struttura ed i contenuti della *transfer pricing documentation* in parola sono stati dettati (senza possibilità di deroghe da parte del contribuente) dal **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 (prot. 2010/137654). Essa è costituita da due tipologie di documenti: il **masterfile**, che contiene informazioni riguardanti l'intero gruppo, e la **documentazione nazionale** (c.d. **countryfile**) contenente informazioni relative alla consociata residente nel territorio dello Stato nonché le analisi tecniche sulla conformità al valore normale dei prezzi infragruppo applicati nell'anno. È fatta salva la possibilità di inserire le informazioni nel *masterfile* anziché nella documentazione nazionale, purché le stesse non siano inferiori rispetto a quelle desumibili dallo schema di documentazione nazionale prescritto dal provvedimento.

Lo stesso provvedimento indica altresì la tipologia di documentazione che il contribuente è chiamato a predisporre ai fini della **penalty protection**. In breve:

- per le **società holding** appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita sia dal *masterfile* che dalla documentazione nazionale;
- per le **società sub-holding** appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita da: (a) il *masterfile* di cui al punto precedente, ma le informazioni ivi contenute possono riguardare solo il sotto-gruppo al cui vertice è

posta la *sub-holding*; (b) la documentazione nazionale. In luogo del *masterfile* come sopra individuato, può essere esibito il *masterfile* relativo all'intero gruppo, anche se predisposto da un soggetto residente in altro Stato membro dell'Unione Europea in conformità con i contenuti del Codice di Condotta Europeo;

- per le **imprese controllate** appartenenti ad un gruppo multinazionale, la documentazione idonea è costituita esclusivamente dalla documentazione nazionale;
- alle **stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti**, si applicano le disposizioni in termini di documentazione sopra descritti a seconda che il soggetto non residente di cui la stabile organizzazione è parte sia qualificabile, rispettivamente, come società *holding*, *sub-holding* o impresa controllata, appartenente a un gruppo multinazionale.

Per quanto concerne poi le **piccole e medie imprese** (i.e., fatturato annuale inferiore a 50 milioni di euro), esse hanno la **facoltà di non aggiornare** i soli dati inerenti il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni con riferimento ai due periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la documentazione, qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili, e sempreché i fattori costituenti l'analisi di comparabilità non subiscano modificazioni significative in detti periodi di imposta.

In merito ai **termini di consegna della documentazione idonea**, si ricorda che la consegna all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata **entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta**. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l'esigenza di disporre di informazioni **supplementari** rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all'Amministrazione finanziaria predisposta ai sensi del provvedimento, le stesse devono essere fornite **entro 7 giorni** dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo. Decorso i suddetti termini, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata all'applicazione del regime agevolato.

È importante considerare che la **presentazione della documentazione non vincola l'Amministrazione finanziaria** all'applicazione dell'esenzione delle sanzioni quando: (i) pur rispettando la struttura formale imposta per *masterfile* e documentazione nazionale, la documentazione esibita nel corso di attività di controllo non presenta contenuti informativi **completi e conformi** alle disposizioni contenute nel provvedimento; ovvero (ii) quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in parte al **vero**. In questi casi, onde scoraggiare comportamenti scorretti da parte del contribuente, è previsto un **inasprimento delle sanzioni amministrative fino al doppio**.

Tuttavia, viene altresì chiarito che **omissioni o inesattezze parziali** e tali da non pregiudicare l'analisi dei verificatori e la correttezza degli esiti di detta analisi e l'omissione degli allegati richiesti non costituiscono causa ostativa all'applicazione del regime di esenzione delle sanzioni. Ulteriori considerazioni sul tale aspetto sono fornite attraverso la **circolare n. 58/E/2010**.

Da ultimo, si ricorda che il *masterfile* e la documentazione nazionale devono essere **redatti in lingua italiana**, salvi i casi in cui si rendano applicabili le disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche. È comunque possibile presentare eventuali allegati in lingua inglese. Nell'ipotesi di esibizione del *masterfile* relativo all'intero gruppo da parte della *sub-holding* italiana, lo stesso può essere presentato in lingua inglese. Si precisa che gli allegati alla documentazione nazionale e gli eventuali allegati al *masterfile*, qualora consistenti in documenti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, dovranno essere tradotti in una delle suddette due lingue, e consegnati in copia dell'originale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**IL TRANSFER PRICING NEI RAPPORTI INFRAGRUPPO:
GESTIONE OPERATIVA E STRATEGIE DI DIFESA**

Bologna Milano Verona

The banner features a blue and white abstract background with a large blue arrow pointing right.

AGEVOLAZIONI

La circolare 37/E spinge la cessione agevolata di beni sociali

di **Fabio Garrini**

Con la recente circolare n. 37/E/2016 l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti aggiuntivi sulla disciplina **dell'assegnazione agevolata dei beni d'impresa**. Una delle conclusioni che possiamo trarre è certamente come la **cessione agevolata**, sotto il profilo delle conseguenze fiscali, sia spesso preferibile all'operazione di assegnazione, soprattutto quando l'operazione risulti essere minusvalente.

La minusvalenza deducibile

La disciplina per la fuoriuscita agevolata dei beni dalla sfera delle società presenta istituti tra di loro ben diversi. Di certo l'istituto dell'assegnazione la fa da padrone e probabilmente sarà la soluzione che più spesso verrà preferita; va però segnalato come l'ultimo documento di prassi presenti degli aspetti che possono rendere di **significativo interesse la soluzione di cedere** il bene al socio a fronte di un corrispettivo, comunque beneficiando delle agevolazioni riguardanti la base imponibile e la misura della tassazione.

L'aspetto principale che pare doveroso segnalare è quello riguardante la rilevanza della **minusvalenza** che si viene a generare. Nella circolare n. 26/E/2016, in relazione all'assegnazione si legge *"Si precisa, inoltre, che nell'ipotesi in cui il valore normale/catastale dei beni assegnati sia inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva sarà pari a zero e la minusvalenza non è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Tuttavia, la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa in esame."*

In altre parole, viene confermato che **ove non vi sia base imponibile**, anche a seguito di utilizzo del valore catastale, **comunque l'operazione è effettuabile** secondo le indicazioni della L. 208/2015, quindi sarà legittimo l'utilizzo del valore catastale anziché di quello normale.

Nella circolare n. 37/E/2016 si conferma che in sede di **assegnazione** la minusvalenza che scaturisce da tale immobile **non si può dedurre**; sul punto la circolare non si dilunga in particolari, ma possiamo affermare che l'indeducibilità non deriva di per sé dal fatto di aver beneficiato dell'operazione agevolata, ma piuttosto perché trattandosi di minusvalenza da assegnazione, l'articolo 101, comma 1, del TUIR non ne prevede più la deducibilità.

Per contro, occorre concludere che la minusvalenza derivante dalla **cessione** del bene, anche se determinata con le modalità agevolate (quindi su base catastale), dovrebbe risultare deducibile, in quanto determinata ai sensi della lettera a) dell'articolo 86 del TUIR, quindi non

opera la limitazione stabilita dall'articolo 101, comma 1, del TUIR; su questo punto, comunque, la circolare n. 26/E/2016 non si esprime, mentre la **circolare n. 37/E/2016 è chiara nel confermare la deducibilità di tale componente negativo**, affermando come sotto tale profilo vi sia differenza tra assegnazione cessione: *“Diversamente da quanto avviene nel caso di assegnazione di beni diversi da quelli merce, nel caso in cui emerga una minusvalenza a conto economico tale componente di reddito assume rilevanza ai fini IRES e IRAP.”*

Precisazione non da poco visto che, stante la difficoltà del mercato immobiliare, non è affatto raro che i beni, specialmente se acquisiti più recentemente, siano iscritti in contabilità con valori ben superiori rispetto a quelli di mercato o, a maggior ragione, rispetto a quelli catastali.

Da notare che la medesima circolare n. 37/E/2016 precisa come la **possibilità di optare per l'assegnazione agevolata in luogo della cessione (e viceversa)** costituisce una scelta preordinata all'esercizio di una facoltà prevista dal legislatore, dalla quale potrebbe originare un **legittimo risparmio di imposta** non sindacabile ai sensi dell'articolo 10 *bis* della L. 212/2000. Il vantaggio che si ritrae dalla scelta tra l'una o l'altra delle due soluzioni, **non può dar quindi luogo a rischi di contestazione** da parte dell'Agenzia in applicazione della disciplina dell'abuso del diritto.

Un'ultima notazione occorre comunque rilevarla in relazione al costo fiscalmente riconosciuto del bene. Nella circolare n. 37/E/2016 si evidenzia anche un'ulteriore differenza tra assegnazione e cessione: **il costo fiscalmente riconosciuto del bene in capo al socio** è, in caso di assegnazione, la base imponibile su cui è stata pagata l'imposta sostitutiva, mentre, nel caso di **cessione**, è sempre e comunque il **corrispettivo pattuito**, anche se la sostitutiva è stata pagata prendendo a riferimento un valore superiore. Questo significa che, anche volendo ridurre il corrispettivo pattuito, comunque non si riduce l'imposta sostitutiva dovuta sull'operazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE CASO PER CASO ►►

Firenze Milano Padova

BILANCIO

Trattamento contabile del corrispettivo per subentro nel leasing

di **Sandro Cerato**

Il **corrispettivo pagato per il subentro in un contratto di locazione finanziaria** può costituire un costo sospeso ovvero onere da ripartire lungo la durata residua del contratto, a seconda del motivo sottostante all'operazione. Il **trattamento contabile del corrispettivo riconosciuto per il trasferimento di un contratto di leasing** non trova una disciplina specifica nei principi contabili nazionali, con la conseguenza che è necessario riferirsi ai documenti emanati dalla dottrina contabile, ed in particolare alla **Norma di comportamento Aidc n. 141** ed al **documento del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) del 23 novembre 2011**. In tali documenti, si evidenzia che la corretta contabilizzazione del corrispettivo pagato per il subentro deve tener conto delle motivazioni economiche sottostanti al trasferimento del contratto, che possono individuarsi nelle seguenti ipotesi (non necessariamente alternative tra di loro):

- **l'acquisizione della facoltà di godimento del bene** nel periodo di durata residua del contratto;
- **l'acquisizione del diritto di acquisire la proprietà giuridica del cespite** attraverso l'esercizio dell'opzione di riscatto.

Al fine di collocare la fattispecie concreta in una delle due situazioni descritte, il documento del Cndcec ritiene utile **suddividere i contratti di locazione finanziaria in due categorie: leasing con finalità traslativa e leasing con finalità di mero godimento**. Nel primo caso, tipico dei contratti aventi ad oggetto beni immobili, la vita utile del bene è maggiore rispetto alla durata del contratto, ed il **valore del bene alla data del riscatto** eccede il prezzo per esercitare il riscatto stesso. Nella seconda ipotesi, più confacente al *leasing* mobiliare, alla data del riscatto il bene non ha una residua vita utile, né può generare plusvalenze rilevanti a causa del valore esiguo realizzabile sul mercato. Tenendo conto della predetta classificazione, un ruolo determinante per la corretta allocazione contabile del corrispettivo è costituito anche dal **"momento" in cui avviene il subentro**, poiché ciò condiziona la **motivazione sottostante all'acquisto del contratto**. Più in particolare, secondo la Norma Aidc n. 141, se il subentro avviene in un momento iniziale del contratto, il **corrispettivo assume la natura di "godimento" del bene**, con conseguente allocazione dello stesso nella voce B.8 del conto economico e imputazione lungo la durata residua del contratto con la tecnica dei risconti. Al contrario, se il trasferimento del contratto si realizza nella parte finale di durata dello stesso, il **prezzo riconosciuto assume la natura di diritto d'opzione**, poiché il subentrante intende divenire proprietario del bene a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto. In tale ipotesi, pertanto, il **corrispettivo assume la natura di costo "sospeso"** da allocarsi alla voce B.II.5 dell'attivo dello stato patrimoniale (Immobilizzazioni in corso) con successiva capitalizzazione sul prezzo di

riscatto, e conseguente successivo ammortamento dell'importo totale.

Secondo quanto sostenuto dal documento del Cndcec, nel caso del **leasing finanziario**, la corretta allocazione contabile del costo sostenuto dal subentrante dipende anche dalla componente "finanziaria", che si esplica nella differenza tra il tasso di interesse implicito del contratto e il tasso di mercato alla data della cessione, e che riguarda la **finalità di utilizzazione del bene durante il periodo di durata del leasing** e non il diritto di esercitare l'opzione di riscatto. Da ciò deriva che l'importo massimo da iscrivere alla voce B.II.5 (Immobilizzazioni in corso) dell'attivo dello stato patrimoniale (e che assume la natura di "costo sospeso" fino al riscatto) è pari alla **differenza tra il valore di mercato del bene alla data del subentro nel contratto e il valore attualizzato degli importi ancora spettanti al locatore** sulla base del tasso di interesse implicito iniziale del *leasing* (valore normale netto del bene). Al contrario, l'eventuale eccedenza del costo di acquisto del contratto rispetto all'importo di cui sopra, rappresenta un costo relativo all'utilizzo del bene, da allocare nella voce B.8 del conto economico tra i **costi per il godimento di beni di terzi**, e da ripartire attraverso la tecnica dei risconti attivi lungo la durata residua del contratto. Potrebbe altresì accadere che il corrispettivo pagato a seguito del subentro sia inferiore alla predetta differenza tra valore di mercato del bene e valore attuale del debito residuo attualizzato, nel qual caso il documento del Cndcec ritiene corretto allocare tale differenza tra le immobilizzazioni materiali nella voce "Acconti su immobilizzazioni".

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**

CONTENZIOSO

Il processo tributario telematico (Parte seconda)

di **Luigi Ferrajoli**

In un [precedente contributo](#) sono state esaminate le modalità di attivazione del PTT (processo tributario telematico) e del servizio integrato “Telecontenzioso” che consentiranno ai professionisti del settore, con il diffondersi del sistema telematico a tutte le Regioni, un rapido accesso alla giustizia tributaria.

In questa seconda parte saranno analizzate le funzionalità previste dal sistema e le modalità di fruizione.

Una volta effettuata la registrazione il professionista potrà accedere da **qualsiasi dispositivo al PTT** previa identificazione con le proprie credenziali *UserId* e *Password*.

Il sistema prevede sommariamente **tre tipologie di funzionalità** oltre ad un sistema di interrogazione per i depositi già effettuati.

Effettuato l'accesso al PTT l'utente si sceglierà l'operazione che si intende compiere tra:

- nuova compilazione;
- compilazione via *web* per successivo deposito cartaceo;
- completamento e interrogazione NIR via *web* per successivo deposito cartaceo.

Per accedere alla **procedura di deposito telematico** è necessaria la preventiva notifica del ricorso all'ente impositore competente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da effettuarsi secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del decreto 163/2013.

Si ricorda che gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al decreto, oltre che contenuti **nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni** (IPA), sono anche pubblicati sul portale internet www.indicepa.gov.it.

Peraltro, gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono pubblicati sul **portale internet del Dipartimento delle finanze** del Ministero dell'economia e delle finanze «www.finanze.gov.it».

La procedura di **deposito telematico** viene effettuata dall'utente mediante l'inserimento di tutte le informazioni che gli vengono richieste in funzione dello specifico procedimento avviato e si conclude con la validazione e trasmissione informatizzata della **nota di iscrizione a ruolo (NIR)**.

Nel caso in cui gli utenti vogliano optare, invece, per il deposito, presso le commissioni tributarie Provinciali o Regionali, della nota di iscrizione a ruolo in **formato cartaceo**, il SIGIT mette a disposizione specifiche funzionalità per la compilazione della NIR relativa sia alla presentazione di un ricorso, sia dell'appello, sia delle controdeduzioni.

Una volta effettuata correttamente l'operazione di validazione la NIR non è più modificabile ed è possibile stamparla, nel formato definitivo, da presentare alla commissione tributaria di competenza.

Una volta conclusa la procedura di compilazione l'utente può provvedere alla **trasmissione al SIGIT** dell'atto processuale (il ricorso, l'appello o la controdeduzione) e dei documenti allegati.

Tutti i documenti inseriti dall'utente dovranno essere conformi a specifici *standard*:

- **atti e documenti depositati in formato analogico:**
 - dovranno essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b ed ottenuti da una *trasformazione* in pdf di un documento testuale informatico;
 - dovranno inoltre essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file dovrà avere la seguente denominazione: < nome file >.pdf.p7m.
- **allegati** (documenti non informatici):
 - possono essere anche ottenuti da una scansione come immagine di documenti cartacei;
 - dovranno avere formato PDF/A-1a o PDF/A-1b oppure formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero;
 - dovranno essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

La **dimensione massima consentita** di ogni singolo documento informatico è di 5 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.

Il SIGIT, in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la **ricevuta di accettazione**, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

Tutta la documentazione, ovvero gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento, è conservata nel **fascicolo informatico**.

La procedura consente infine la **registrazione del pagamento del contributo unificato** tributario e degli altri diritti e spese di giustizia.

Se il pagamento è stato effettuato in **modalità telematica**, i relativi estremi dovranno essere

inseriti nel SIGIT nel corso della procedura di deposito telematico; se, invece, il pagamento è stato eseguito in modalità non telematica, l'attestazione di pagamento è costituita dalla **copia informatica dell'originale cartaceo**, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 ▶▶
CON LUIGI FERRAJOLI
Milano dal 21 ottobre

ACCERTAMENTO

Un mostro chiamato antieconomicità

di **Massimiliano Tasini**

Nei propri scritti infuocati, Bartolomeo Quatraro tuonava: non sia mai che il Giudice di merito si metta a **sindacare** le **scelte** dell'imprenditore, ovviamente con il limite che esse non risultino talmente irragionevoli da risultare abnormi anche per l'uomo della strada.

Purtroppo, a dispetto di questi ammonimenti, il tema, almeno sul fronte tributario, ha preso una piega difficile da aggiustare.

L'Agenzia delle Entrate ha creato un vero e proprio **filone accertativo**, ed oramai non c'è accertamento sulle imprese o sugli autonomi che non contesti l'operato dell'imprenditore, "reo" di avere agito in modo **antieconomico**.

Una delle ultime pronunce in materia è la sentenza della **Cassazione 24 marzo 2016 n. 5487**, nella quale si afferma che il comportamento antieconomico, in assenza di **valide giustificazioni**, legittima l'accertamento su base **presuntiva**, ed il Giudice, che intenda avallare la tesi del contribuente, deve **spiegare** le ragioni per le quali la ritenuta antieconomicità non sia sintomo di violazioni tributarie.

La mia personale sensazione, ma spero di essere smentito, è che questo *slogan* nel tempo stia diventando uno strumento per creare base imponente, non per facilitare la giusta necessità di intercettare l'evasione.

L'**antieconomicità** ha un senso quando un autocarro viaggia sistematicamente con poche paia di scarpe: chi mai ci crederebbe?

Ha un senso quando la società Alfa vende una imbarcazione alla società Beta del Gruppo a 100 per poi riprenderla in **affitto** al canone annuo di 20. Chi mai lo farebbe, se non fosse che è un affitto "*a sè stess*"?

Ha un senso quando un prefabbricatore applica normalmente una **ricarica** del 60-70% e improvvisamente scende al 30%; come fa a stare in piedi, a maggior ragione se prima di tale modifica produceva utili modesti o addirittura perdite?

Ma non ha nessun senso quando si ipotizza che una **consulenza** costi eccessivamente; quando per **penetrare** un mercato un imprenditore è costretto ad investire danari sapendo di perdere per più anni, sperando di trovare una via, e, si badi bene, non sempre la trova; quando acquisisce un **marchio** abusato sperando di rilanciarlo ed effettua un investimento enorme.

Si dirà: ma basta spiegare perchè lo hai fatto.

Ma le aziende sono dinamiche: corrono. E devono correre, se vogliono stare in piedi. Non possono permettersi di dover **tracciare** sistematicamente le scelte con inutili formalismi, appesantimenti. Solo quelle più strutturate, ma anche managerializzate, ci riescono, ma con costi e sacrifici immensi, e magari non nel modo che l'Agenzia vorrebbe.

L'abbandono, progressivo ma, temo, inarrestabile, del confine della abnormità, in passato più volte tracciato dalla Suprema Corte per evitare che il problema dilagasse, rischia di rafforzare ulteriormente questa tecnica accertativa, che trova un appiglio nell'**articolo 39, primo comma, lett, d), ultimo periodo, del D.P.R. 600/1973**, secondo il quale l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da **presunzioni semplici**, purchè **qualificate**, cioè gravi (non lievi), precise (non imprecise) e concordanti (non discordanti). L'antieconomicità sarebbe una presunzione grave e precisa: talmente grave e precisa da **non esigere la concordanza**, ovvero la presenza del terzo requisito che la Corte richiede solo e soltanto quando l'indizio non è sufficientemente grave e preciso.

Insomma, l'antieconomicità sarebbe il "**tovagliometro**" di tutte le attività di impresa e di lavoro autonomo: un metro per misurare se si evade.

Io credo che sia necessaria una urgente riflessione; e vorrei tanto che la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate si facesse carico di questo problema delicatissimo, che espone il mondo produttivo ad una gravissima incertezza.

Che non fa bene.

A nessuno.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DELL'ACCERTAMENTO
CON MASSIMILIANO TASINI**

Milano Treviso